

**A TUTTE LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

Seriate, 5 maggio 2020

Prot. N. 114/2020/FP/Im

Oggetto: istruzioni per la compilazione della denuncia mensile.

Si riepilogano brevemente i criteri per il pagamento delle festività cadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 e il conseguente assoggettamento all'accantonamento alla Cassa Edile; inoltre, in relazione ai quesiti pervenuti da alcune imprese, si richiamano di seguito le modalità di calcolo del contributo minimo A.P.E., della contribuzione al Fondo Pensione Prevedi e al Fondo Sanitario Nazionale, in considerazione del ricorso massivo alla C.I.G.O. per "Emergenza COVID-19".

FESTIVITÀ

In assenza di specifiche disposizioni da parte dell'I.N.P.S. a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), il trattamento economico per le festività, ivi compreso il Santo Patrono, deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. **Le festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), pertanto, devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.**

Nel caso in cui ci sia una sospensione parziale dell'attività lavorativa con lavoratori in C.I.G. con un orario lavorativo ridotto (quindi non a zero ore), le ore relative alla festività infrasettimanale devono essere retribuite dal datore di lavoro.

CONTRIBUTO MINIMO A.P.E.

Il contributo minimo A.P.E. non si applica in caso di assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue) e ore denunciate ad altre Casse Edili. Il contributo minimo A.P.E. va applicato ai lavoratori part-time, discontinui e ai lavoratori a chiamata, senza operare alcun riproporzionamento sulla base dell'orario di lavoro.

CONTRIBUZIONE A PREVEDI

Il contributo contrattuale deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. **Non devono conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come, ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.**

Per quanto concerne gli impiegati, il contributo contrattuale deve essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non è dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario; sul piano operativo, **non si considerano utili al**

raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), **cassa integrazione** e aspettativa non retribuita.

Si ricorda, infine, che **in caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e, di conseguenza, l'obbligo contributivo per coloro che hanno aderito al Fondo Pensione in forma esplicita o tacita.**

FONDO SANITARIO NAZIONALE

L'imponibile del fondo sanitario per gli operai si ottiene moltiplicando la paga oraria minima per le ore effettivamente lavorate. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120, **la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate.**

L'imponibile del fondo sanitario per gli impiegati è calcolato sugli elementi della retribuzione mensile (minimo di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione) ed **il contributo è dovuto sempre e senza operare riproporzionamenti.**

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente eventuali modifiche a quanto indicato nella presente circolare.

Il personale della Cassa edile è a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio Plebani)